SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 1797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELI Paolo, CHINCARINI, TREDESE, FRANCO Paolo e GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2002

Istituzione in Verona di una sede di Corte d'appello, di Corte d'assise d'appello e di un tribunale per i minori

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge per istituire a Verona una sede di Corte d'appello, una sede di Corte d'assise d'appello ed un tribunale per i minori si inserisce nel programma per la ridefinizione delle sedi giudiziarie, con l'abolizione delle sedi inutili ed il potenziamento delle sedi rimanenti.

Il Veneto è una delle quattro grandi regioni con un'unica sede di Corte d'appello ed un contenzioso giudiziario molto rilevante, il che determina un sovraccarico che impedisce una celere ed efficiente amministrazione della giustizia.

Basti pensare che una causa civile mediamente resta pendente per cinque o sei anni prima di essere decisa.

Il provvedimento istitutivo del giudice unico di prima istanza, a seguito del quale la Corte d'appello è competente a giudicare su tutti gli appelli civili e penali, ha comportato un ulteriore gravissimo appesantimento del già gravoso lavoro dell'unica Corte veneta. E ancora non si sono evidenziate le conseguenze di una nuova competenza in materia di controversie del pubblico impiego e di cause per il risarcimento danni da ritardata giustizia, che andranno ulteriormente ad incidere sulla già precaria situazione della Corte di Venezia.

In questo quadro occorre ricordare che secondo le statistiche giudiziarie dell'ultimo anno i procedimenti civili e penali pervenuti alla Corte d'appello di Venezia e provenienti dai tribunali di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa costituiscono il 37 per cento del contenzioso. Se poi si aggiunge anche il circondario di Rovigo, la percentuale sale al 43 per cento.

Lo sdoppiamento delle sedi di amministrazione della giustizia d'appello nel Veneto risponde ad una razionale ripartizione del territorio. Infatti l'unica Corte d'appello ha sede su un'isola a Venezia, città bellissima ed unica, ma di difficile accesso sia perchè in mezzo all'acqua sia per le note disfunzioni della viabilità del suo entroterra, cosa che penalizza non poco gli utenti e gli operatori della giustizia.

Nessun dubbio poi sul fatto che la seconda Corte veneta debba essere collocata a Verona. Ciò è spiegato dal fatto che essa è la città più grande dopo Venezia, la più popolosa ed importante del Veneto occidentale e che rappresenta il primo «fornitore» di cause per la Corte d'appello, con gli stessi numeri all'incirca del capoluogo.

Risulta allora evidente che questo disegno di legge non vuole accontentare domande campanilistiche o antieconomiche, ma risponde ad una conclamata esigenza di razionalizzare la distribuzione regionale degli uffici giudiziari.

Venezia in tal modo sarebbe sollevata da un carico di lavoro non indifferente, tenendo presente che a Verona verrebbero radicati anche gli appelli delle cause provenienti dai circondari di tribunale di Vicenza e Bassano del Grappa, consentendo così anche alle parti in causa ed agli operatori di usufruire del più agevole accesso agli uffici giudiziari di Verona rispetto a Venezia e, soprattutto, di abbreviare i tempi di attesa.

Per questi dati oggettivi, sia nell'interesse del diritto del cittadino di ottenere giustizia in tempi ragionevoli, sia per allontanare l'ingiusto discredito che la situazione di fatto fa ricadere sulla magistratura, siamo certi che gli onorevoli senatori vorranno dare la loro approvazione al presente disegno di legge, ripresentato in varie legislature ed atteso da anni dalla popolazione interessata e dagli operatori del settore.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite in Verona una sede di Corte d'appello, una sede di Corte d'assise d'appello e un tribunale per i minori, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nel circondario dei tribunali di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, determinando il personale necessario al loro funzionamento, ridefinendo le dotazioni organiche degli altri uffici, ed a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici medesimi, che devono comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello e alla Corte di assise d'appello di Venezia rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della Corte di appello di Verona, della Corte d'assise d'appello di Verona e del tribunale per i minori di Verona sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi dell'articolo 2.